

LA LETTRE FISCALE

CIRCOLARE
INFORMATIVA

Notiziario mensile

Maggio 2025

NEWS

FISCO

DECRETO PA CONVERTITO IN GU: RIVERSAMENTO CREDITO DI IMPOSTA R&S E TARI

DL 25/2025 conv. in L. 69/2025

Le principali novità fiscali contenute nel Decreto riguardano: la procedura di riversamento spontaneo del bonus ricerca e sviluppo (c.d. sanatoria); le delibere sulle tariffe della TARI.

È stata pubblicata in GU la Legge di conversione (L. 69/2025) del DL Pubblica Amministrazione (DL 25/2025). Le principali novità fiscali riguardano:

- la procedura di riversamento spontaneo del bonus ricerca e sviluppo (c.d. sanatoria);
- le delibere sulle tariffe della TARI.

Sanatoria bonus R&S: riaperti i termini per l'adesione

È stato confermato al 3 giugno 2025 il differimento del termine, previsto già dal DL 25/2025, per aderire alla sanatoria che consente ai contribuenti di regolarizzare in maniera agevolata gli eventuali utilizzi indebiti in compensazione che siano stati realizzati in rapporto al credito di imposta R&S maturato tra il 2015 ed il 2019, senza averne i requisiti.

Si ricorda che la richiesta deve contenere le specifiche riguardanti i periodi d'imposta di maturazione del credito, gli importi oggetto di riversamento spontaneo e tutti gli altri dati ed elementi richiesti in relazione alle attività ed alle spese ammissibili.

Per quanto riguarda i versamenti, restano invariate le scadenze; gli stessi, quindi, dovranno essere effettuati entro il 3 giugno 2025 in caso di opzione per la soluzione unica, mentre, nell'ipotesi in cui sia stato scelto il pagamento in tre rate di pari importo, le date di riferimento saranno il 3 giugno 2025, il 16 dicembre 2025 ed il 16 dicembre 2026. Sulle rate successive alla prima saranno dovuti gli interessi calcolati al tasso legale.

Tari

Per l'anno 2025 il termine del 30 aprile previsto dall'art. 3 c. 5 quinquies DL 228/2021 conv. in L 15/2022 per l'approvazione dei piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, delle tariffe e dei regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, è differito al 30 giugno 2025.

ESTROMISSIONE AGEVOLATA DI IMMOBILI STRUMENTALI DELL'IMPRESA INDIVIDUALE ENTRO IL 31 MAGGIO 2025

Art. 1 c. 37 L. 207/2024

Ricapitoliamo, in breve, disciplina e termini temporali relativi all'operazione che può essere gestita dall'imprenditore individuale.

L'imprenditore individuale che, al 31 ottobre 2024, possedeva beni immobili strumentali ed intende estrometterli dal patrimonio dell'impresa, può avvalersi dell'agevolazione consistente nel pagamento di una imposta sostitutiva, effettuando l'annotazione nelle scritture contabili entro il 31 maggio 2025.

Si ricorda che altro requisito necessario è il mantenimento della qualifica di imprenditore almeno fino al 1° gennaio 2025, data in cui ha effetto l'estromissione.

L'imposta sostitutiva con aliquota dell'8% andrà successivamente versata con le modalità ordinarie in due rate:

- 60%, entro il 30 novembre 2025;
- 40%, entro il 1° luglio 2026.

CEDOLARE SECCA IN CASO DI CONDUTTORE IMPRENDITORE

Cass. 7 maggio 2025 n. 12079

Il locatore può optare per la cedolare secca anche quando l'immobile è affittato ad una società per esigenze abitative del proprio personale. L'importante è che il locatore non agisca nell'esercizio di attività d'impresa o professionale.

È quanto affermato dalla Cassazione che, tornata a pronunciarsi sulla possibilità di applicare la cedolare secca in caso di locazione ad un imprenditore, ha confermato un orientamento già espresso nel 2024 (Cass. 7 maggio 2024 n. 12395). Nello specifico, accogliendo il ricorso, ha ribadito con chiarezza che condizione essenziale per poter usufruire della cedolare secca è che il locatore non svolga attività d'impresa o professionale. Non è, invece, rilevante il fatto che il conduttore sia un'impresa e l'immobile venga destinato ad abitazione dei dipendenti della stessa.

Nel caso concreto, il contenzioso nasceva da due avvisi di accertamento emessi dall'Agenzia delle Entrate nei confronti di un contribuente locatore, per gli anni 2015 e 2016. L'immobile, locato ad una società con finalità abitative per l'amministratrice delegata e la sua famiglia, era stato assoggettato dal locatore al regime della cedolare secca. L'Agenzia contestava la legittimità di tale scelta, sostenendo che l'opzione fosse esclusa in presenza di un conduttore imprenditore. La Commissione tributaria di primo grado aveva emesso due sentenze divergenti: una favorevole al contribuente per il 2016 ed una contraria per il 2015. In appello, la Corte di Giustizia Tributaria aveva invece accolto l'impugnazione dell'Agenzia per il 2016 e rigettato quella del contribuente per il 2015. A questo punto, il locatore proponeva ricorso in Cassazione. La Cassazione ha confermato una lettura più restrittiva dell'ambito soggettivo dell'esclusione dalla cedolare secca, limitandola al solo locatore.

DECORRENZA DEL NUOVO TERMINE PER LA RIVENDITA DELL'IMMOBILE PRE-POSSEDUTO

Risp. AE 5 maggio 2025 n. 127

L'Agenzia delle Entrate ha affrontato il tema dell'agevolazione prima casa, relativamente al nuovo termine di rivendita dell'immobile agevolato pre-posseduto introdotto dall'ultima Legge di Bilancio.

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che l'ampliamento da uno a due anni del termine entro il quale occorre rivendere l'abitazione pre-posseduta, per poter fruire di nuovo dell'agevolazione per l'acquisto della "prima casa", si applica anche nel caso in cui, al 31 dicembre 2024, non era ancora decorso il precedente termine di un anno.

Tale chiarimento è in linea con il tenore letterale dell'art. 1 c. 116 L. 207/2024 (Legge di Bilancio 2025) che, appunto, non prevede che l'estensione del predetto limite temporale sia riservata agli atti di acquisto di immobili stipulati a far data dal 1° gennaio 2025.

SUPERBONUS CON CILA INCOMPLETA

Risp. AE 29 aprile 2025 n. 122

L'Agenzia delle Entrate ha risposto a diversi quesiti posti da un proprietario che ha ceduto un credito d'imposta maturato per la realizzazione di taluni lavori di efficientamento energetico su un edificio, salvo poi accorgersi di aver compilato in modo incompleto la CILA.

Quesiti

- 1) la mancata compilazione del quadro F deve essere considerata un errore formale o sostanziale?
- 2) se l'errore non è sanabile, è possibile convertire le detrazioni da superbonus in detrazioni da bonus ordinari?
- 3) la cessione delle unità immobiliari entro 10 anni dalla conclusione dei lavori Superbonus può rendere tassabile la plusvalenza eventuale?

Risposte Agenzia Entrate

L'incompletezza, consistente nella mancata attestazione di costruzione/legittimazione dell'immobile sanato, nel quadro F della CILA, comporta la decadenza dal Superbonus.

L'Agenzia delle Entrate ha, tuttavia, aggiunto, che rimuovendo la violazione regolarizzando la CILA (ravvedimento operoso), se ne sussistono i requisiti, sono fruibili le altre detrazioni previste per i medesimi interventi, Sismabonus ed Ecobonus.

Infine, è stato chiarito che, in caso di cessione delle unità immobiliari oggetto dei lavori (entro 10 anni dalla loro conclusione), essendo decaduto il Superbonus, non può realizzare una plusvalenza soggetta all'imposta sostitutiva del 26% prevista dall'art. 67 DPR 917/86.

PLUSVALENZE DERIVANTI DA CRIPTO-ATTIVITÀ REALIZZATE NEL 2023 E 2024

FAQ AE 30 aprile 2025

Sulle plusvalenze e gli altri proventi derivanti da crypto-attività si applica un'imposta sostitutiva del 26%. L'Agenzia delle Entrate ha fornito dei chiarimenti operativi sul punto.

Per il calcolo della base imponibile delle plusvalenze realizzate nel 2023 e nel 2024 è riconosciuta una franchigia di € 2.000 (franchigia abrogata nel 2025).

Ciò significa che, se il contribuente nel 2024 ha realizzato plusvalenze per un ammontare complessivo di € 2.500, la base imponibile determinata a seguito della compilazione della specifica sezione del quadro T del Modello 730/2025 o del quadro RT del Modello REDDITI 2025 PF è pari all'importo di € 500.

Se il contribuente non ha considerato tale franchigia nella dichiarazione dei redditi 2024 (anno d'imposta 2023), può richiedere il rimborso della maggiore imposta sostitutiva versata.

SOMME PERCEPITE DA EREDI PER OPERAZIONI DEL DEFUNTO

Risp. AE 22 aprile 2025 n. 118

Interessante chiarimento di prassi in tema di compensi professionali percepiti dagli eredi: come devono essere fatturati.

Le somme percepite dagli eredi, sia di un imprenditore che di un artista/professionista per operazioni svolte dal defunto nella propria attività economica, sono soggette ad IVA e quindi vanno fatturate dagli eredi. Se la partita IVA era stata chiusa dal defunto senza che tutte le operazioni fossero state effettivamente fatturate, il successivo incasso è comunque soggetto ad IVA ed obbliga gli eredi all'emissione della fattura in nome del defunto, previa riapertura della partita IVA.

Se gli eredi non emettono fattura, il cessionario o committente che ha versato il corrispettivo (inclusivo dell'IVA) è tenuto a comunicare la violazione all'Agenzia delle Entrate secondo la procedura illustrata al n. 21180 (comunicazione all'AE, entro 90 giorni dal momento in cui avrebbe dovuto essere emessa la fattura regolare, tramite SdI utilizzando il tipo documento TD29).

ZES UNICA: ADEMPIMENTI DICHIARATIVI

Istruzioni Modello Redditi SC

Il Bonus ZES Unica va riportato sia nel Quadro RU, relativo ai crediti d'imposta sulle agevolazioni fiscali, sia nel prospetto "Aiuti di Stato" nel Quadro RS.

A differenza degli aiuti rientranti nel piano Transizione 4.0, non costituisce una misura generale. Si tratta, infatti, di un'agevolazione, che, visti i caratteri di selettività che la contraddistinguono, è qualificabile a tutti gli effetti come un Aiuto di Stato. Questo comporta, tra le varie cose, la necessità di compilare il prospetto "Aiuti di Stato" all'interno del quadro RS al fine di consentirne l'iscrizione da parte delle Autorità fiscali nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA).

CHIARIMENTI AE SU REDDITO DI LAVORO DIPENDENTE

Circ. AE 16 maggio 2025 n. 4/E

L'Agenzia delle Entrate ha fornito le istruzioni operative sulle novità fiscali introdotte dalla Legge di Bilancio 2025 e dal D. Lgs. 192/2024. Di seguito si segnalano i chiarimenti di maggiore interesse in materia di welfare aziendale e di rimborso spese di locazione ai neoassunti.

Welfare aziendale

L'aumento a € 2.000 per i lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico si applica considerando anche i figli nati fuori del matrimonio, riconosciuti, adottivi, affiliati o affidati e, dal 2025, i figli conviventi del coniuge deceduto. Esso spetta anche se il contribuente non può beneficiare della detrazione per figli a carico poiché per gli stessi percepisce l'assegno unico e universale (AUU) o perché il figlio ha più di 30 anni.

Rimborso spese di locazione per neoassunti

Per i dipendenti assunti nel 2025 con nuovi contratti a tempo indeterminato, e con un reddito di lavoro dipendente 2024 non superiore a € 35.000, è prevista l'esenzione delle somme rimborsate dal datore di lavoro (o da questi erogate) per pagare le spese di locazione e di manutenzione dei fabbricati presi in affitto, con contratto registrato, sostenute dai lavoratori dalla data di assunzione, nel limite di € 5.000 annui.

Tale importo rappresenta una franchigia, se il rimborso è superiore, si tassa solo la parte eccedente.

L'esenzione interessa solo i dipendenti che trasferiscono la propria residenza di oltre 100 Km rispetto alla precedente, per i rimborsi effettuati nei primi 24 mesi dalla data di assunzione. Per il requisito della distanza va considerata la distanza chilometrica più breve tra i due Comuni (di residenza e di lavoro), calcolata in riferimento a una qualsiasi delle vie di comunicazione esistenti (es. ferroviaria o stradale): almeno uno dei suddetti collegamenti deve risultare superiore a 100 km.

Il lavoratore rilascia al datore apposita dichiarazione - autocertificazione con sottoscrizione in originale e allegata copia del documento d'identità - che attesta il luogo di residenza nei 6 mesi precedenti la data di assunzione.

Il beneficio spetta dalla data di assunzione purché la residenza nel Comune della sede di lavoro sia trasferita entro il termine delle operazioni di conguaglio (o entro la data di cessazione del rapporto di lavoro).

Esempio: Tizio assunto con un contratto a tempo indeterminato il 1° ottobre 2025 ha diritto fino al 30 settembre 2027 e il limite complessivo annuo di € 5.000 opera per i periodi dal 1° ottobre 2025 al 30 settembre 2026 (1° anno) e dal 1° ottobre 2026 al 30 settembre 2027 (2° anno).

CHIARIMENTI AE SU RIDUZIONE DEL CUNEO FISCALE ED ONERI

Circ. AE 16 maggio 2025 n. 4/E

L'importante prassi dell'Agenzia contiene anche specifiche in materia di riduzione del cuneo fiscale e di detrazioni/deduzioni per oneri sostenuti per familiari a carico. Ecco le principali.

Detrazione fino a € 40.000 per redditi di lavoro dipendente

Il reddito complessivo rilevante per le detrazioni che riducono il cuneo fiscale va rapportato ad anno.

Esempio: reddito di lavoro dipendente prodotto per un periodo inferiore all'anno (€ 2.000 dal 1° gennaio 2025 al 3 marzo 2025, cioè 62 giorni), lo stesso deve essere prima rideterminato come se percepito per 365 giorni ($2.000/62 \times 365 = € 11.744,19$), affinché sulla base di quest'ultimo (€11.744,19 €) venga individuata la percentuale applicabile (5,3%) e la conseguente somma spettante ($€ 2.000 \times 5,3\% = € 106$).

In presenza di più redditi di lavoro dipendente, i giorni compresi in periodi contemporanei devono essere computati una sola volta.

Gli importi sono corrisposti dal datore in via automatica, cioè senza necessità di istanza da parte del lavoratore (resta ferma la possibilità per il lavoratore di chiedere di non applicare tali benefici). Se il lavoratore ha avuto più rapporti di lavoro nell'anno con datori di lavoro diversi, può comunicare al datore di lavoro che riconosce il bonus o l'ulteriore detrazione le informazioni relative ai redditi degli altri rapporti di lavoro.

In caso di sopravvenuta non spettanza, il datore recupera in sede di conguaglio le somme riconosciute ingiustamente; se la restituzione dovuta supera € 60, il recupero è effettuato in 10 rate di pari ammontare a partire dalla retribuzione che sconta gli effetti del conguaglio.

Il dipendente di un datore non sostituto d'imposta (es. quello domestico) può fruire del bonus o dell'ulteriore detrazione in sede di dichiarazione dei redditi.

Oneri detraibili/deducibili relativi a familiari a carico

Sono deducibili/detraibili anche se sostenuti dal contribuente nell'interesse delle persone che sono fiscalmente a suo carico, compresi i figli minori di 21 anni e quelli maggiori di 30 anni, per i quali non spettano le detrazioni per figli a carico.

PRESTITI E DISTACCHI DEL PERSONALE: CHIARIMENTI SULLA DISCIPLINA 2025

[Circ. AE 16 maggio 2025 n. 5/E](#)

L'Agenzia delle Entrate ha illustrato la disciplina IVA del distacco o prestito di personale dopo le novità introdotte dall'art. 16 ter DL 131/2024 in vigore dal 2025.

In particolare, è stato chiarito che:

- sono imponibili ad IVA, anche quando l'operazione è effettuata a fronte del solo rimborso dei costi del personale distaccato, essendo richiesto esclusivamente che il distacco ed il corrispettivo si condizionino reciprocamente, vale a dire l'uno sia effettuato a condizione che lo sia anche l'altro e viceversa;
- se per il distacco o prestito di personale, non è previsto uno specifico corrispettivo, neppure sotto forma di rimborso, anche solo parziale, del costo sostenuto dal datore di lavoro per il personale distaccato, l'operazione è esclusa da IVA;
- in caso di codatorialità (art. 30 c. 4 ter D. Lgs. 276/2003), per le imprese che sottoscrivono il contratto di rete, il rimborso della parte degli oneri legati all'utilizzo del lavoratore dipendente in favore delle altre imprese retiste costituisce una mera cessione di denaro non rilevante ai fini dell'IVA.

CESSIONE DI FABBRICATO OGGETTO DI SUPERBONUS: QUANDO SI APPLICANO LE REGOLE PARTICOLARI

Risp. AE 20 maggio 2025 n. 137

L'Agenzia delle Entrate ha fornito una specifica in tema di plusvalenza nell'ambito di cessioni immobiliari in caso di interventi a cui spetta la detrazione c.d. supersismabonus.

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che le regole particolari di determinazione della plusvalenza, in caso di cessione di immobili oggetto di superbonus terminati da meno di 10 anni, riguarda solo la prima cessione a titolo oneroso - effettuata entro il termine di 10 anni - e non anche le eventuali cessioni successive.

Pertanto, la vendita dell'immobile, acquistato con l'agevolazione Super sisma bonus direttamente dall'impresa che ha realizzato gli interventi di riduzione del rischio sismico mediante demolizione e ricostruzione, non realizza una plusvalenza tassabile, a meno che la vendita non avvenga entro cinque anni dall'acquisto (ossia, secondo la regola ordinaria).

DISPOSIZIONI PER LA PARTECIPAZIONE DEI LAVORATORI ALLA GESTIONE, AL CAPITALE ED AGLI UTILI DELLE IMPRESE

L. 15 maggio 2025 n. 76

È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la L. 76/2025 volta a disciplinare la partecipazione gestionale, economica e finanziaria, organizzativa e consultiva dei lavoratori alla gestione, all'organizzazione, ai profitti e ai risultati, nonché alla proprietà delle aziende. Le disposizioni, di seguito sintetizzate, si applicano anche alle società cooperative in quanto compatibili.

Le norme introdotte non prevedono l'obbligo ma la possibilità, per le società cui le stesse si applicano, di modificare i propri statuti al fine di prevedere la partecipazione dei lavoratori alla gestione dell'impresa.

La Legge entrerà in vigore dal 10 giugno 2025.

Partecipazione gestionale dei lavoratori in società non organizzate secondo il modello dualistico

Se disciplinata dai contratti collettivi, gli statuti delle società non organizzate secondo il modello dualistico possono prevedere la presenza di uno o più membri rappresentanti gli interessi dei lavoratori dipendenti nel consiglio di amministrazione e, ove costituito, nel comitato interno al medesimo consiglio.

Tali amministratori:

- sono individuati dai lavoratori dipendenti della società sulla base delle procedure definite dai contratti collettivi;
- devono essere in possesso dei requisiti di indipendenza, nonché dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dallo statuto della società o, in mancanza, dai codici di comportamento redatti dalle associazioni di categoria;
- non possono assumere incarichi direttivi, qualora non già ricoperti nella medesima impresa, entro il termine di 3 anni dalla cessazione del mandato.

Partecipazione gestionale dei lavoratori al consiglio di sorveglianza

Se disciplinata dai contratti collettivi, gli statuti societari delle s.p.a. e delle s.a.p.a. organizzate secondo il modello dualistico (di cui agli artt. 2409 octies e s.

c.c.) possono prevedere la partecipazione nel consiglio di sorveglianza di uno o più rappresentanti dei lavoratori dipendenti.

Tra i membri del consiglio di sorveglianza può essere prevista la presenza di almeno un rappresentante dei lavoratori che aderiscono ai piani di partecipazione finanziaria. L'individuazione dei rappresentanti dei lavoratori è regolata sulla base delle procedure definite dai contratti collettivi, nel rispetto dei requisiti di professionalità e onorabilità stabiliti per i componenti del consiglio e delle disposizioni dell'art. 2409 duodecies c. 10 lett. a) e b) c.c.).

Piani di partecipazione finanziaria.

La società può prevedere piani di partecipazione finanziaria dei lavoratori dipendenti. Tali piani possono individuare gli strumenti di partecipazione dei lavoratori al capitale della società tra quelli di cui agli artt. 2349 (azioni e strumenti finanziari a favore dei prestatori di lavoro), 2357 (acquisto delle proprie azioni), 2358 (altre operazioni sulle proprie azioni) e 2441 c. 8 (offerta delle azioni in sottoscrizione ai dipendenti) c.c., nonché l'attribuzione di azioni in sostituzione di premi di risultato.

Disciplina fiscale

Per l'anno 2025:

- in deroga a quanto previsto dall'art. 1 c. 182 L. 208/2015, in caso di distribuzione ai lavoratori dipendenti di una quota degli utili di impresa non inferiore al 10% degli utili complessivi, effettuata in esecuzione di contratti collettivi aziendali o territoriali di cui all'art. 51 D. Lgs. 81/2015, il limite dell'importo complessivo soggetto all'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali regionali e comunali, è elevato a € 5.000 lordi. Restano ferme le disposizioni dell'art. 1 cc. 183 - 189 L. 208/2015.
- i dividendi corrisposti ai lavoratori e derivanti dalle azioni attribuite in sostituzione di premi di risultato, per un importo non superiore a 1.500 € annui, sono esenti dalle imposte sui redditi per il 50% del loro ammontare.

RIVERSAMENTO SPONTANEO CREDITI R&S: NUOVO MODELLO PER L'ISTANZA

Prov. AE 19 maggio 2025 n. 224105

Approvato il nuovo Modello (con le istruzioni) per procedere con la richiesta online di accesso alla procedura di riversamento spontaneo: disciplina in breve e termini.

L'Agenzia delle Entrate ha approvato il nuovo Modello, insieme alle relative istruzioni, per la richiesta online di accesso alla procedura di riversamento spontaneo degli indebiti utilizzi del credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo maturati nei periodi di imposta successivi al 31 dicembre 2014 e fino al 31 dicembre 2019. Si ricorda che il termine è stato recentemente prorogato dal 31 ottobre 2024 al 3 giugno 2025 (vedi circolare precedente, contenente anche i nuovi termini di versamento). Entro la stessa data è possibile, inoltre, cambiare la precedente adesione presentata entro il 31 ottobre 2024, alla luce di eventuali ulteriori considerazioni o a seguito del mancato versamento dell'imposta entro il 16 dicembre 2024 (scadenza prima della proroga).

DELEGA UNICA PER SERVIZI AE E AER

Prov. AE 20 maggio 2025 n. 225394

Prossimamente sarà operativa una delega unica per tutti i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate e dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione.

La comunicazione della delega all'AE-AeR avverrà esclusivamente per via digitale, direttamente dall'utente nella propria area riservata del sito dell'Agenzia delle Entrate o anche attraverso il suo stesso intermediario (mediante la trasmissione di un file xml firmato digitalmente dal contribuente o sottoscritto dallo stesso con il processo di firma elettronica avanzata - Fea - oppure attraverso la carta di identità elettronica - Cie - o anche utilizzando certificati digitali, anche non qualificati) non appena il nuovo servizio sarà disponibile e ne verrà data apposita comunicazione sui relativi siti internet.

Il provvedimento in esame ha esteso le modalità di comunicazione previste per le persone fisiche non titolari di partita IVA anche ai titolari della medesima

La nuova delega avrà una scadenza unica: 31 dicembre del 4° anno successivo a quello in cui è conferita. Resta, in ogni caso, salva la possibilità di revoca anticipata da parte del contribuente o rinuncia da parte dell'intermediario a tutti i servizi delegati. In quest'ultimo caso, la rinuncia è comunicata esclusivamente in via telematica.

Il provvedimento ha inoltre stabilito che le deleghe già attivate per l'utilizzo dei servizi restano efficaci fino al giorno della loro scadenza originaria e comunque non oltre il 28 febbraio 2027 (prorogando il termine originario del 30 giugno 2026), anche se il contribuente potrà scegliere di conferire una nuova delega con le nuove regole.

AUTO AZIENDALI CONCESSE IN USO PROMISCO A DIPENDENTI: REGIME TRANSITORIO

Circ. Assonime 26 maggio 2025 n. 12

Assonime ha fornito alcuni chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina transitoria applicabile in relazione al calcolo del valore delle auto aziendali concesse come benefit ai dipendenti.

Disciplina vigente nel 2025

In sintesi, la disciplina varia in funzione della data di stipula del contratto di concessione in uso dell'auto, ed è così delineata:

- per i contratti stipulati dall'01/7/2020 al 31/12/2024 ma relativi a veicoli immatricolati precedentemente al luglio 2020, rileva il valore normale del servizio consistente nell'uso privato del veicolo (dal valore normale complessivo va quindi scorporato il valore relativo all'uso nell'interesse del datore Ris. AE 14 agosto 2020 n. 46/E);
- per i contratti stipulati dall'01/7/2020 al 31/12/2024 e relativi a veicoli immatricolati nello stesso periodo, si distingue in funzione dei valori di emissione di anidride carbonica indicati sul libretto del mezzo (dato relativo al test europeo WLTP sulle emissioni):

valori di emissione di Co2	% dell'importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15 mila km
non superiori a 60 gr per km	25%
tra 61 e 160 gr per km	30%
tra 161 e 190 gr per km	50%

- per i veicoli ordinati dal datore entro il 31 dicembre 2024 e concessi in uso promiscuo entro il 30 giugno 2025 resta ancora applicabile la disciplina vigente nel 2024, basata sui valori di emissione di anidride carbonica (art. 6 c. 2 bis DL 19/2025 conv. In L. 60/2025);

- per i contratti stipulati dal 1° gennaio 2025, in relazione a veicoli immatricolati dal 2025, nonché per i veicoli ordinati nel 2024 ma immatricolati nel 2025 e concessi in uso promiscuo dal 1° luglio 2025, si assume il 50% dell'importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali elaborate dall'ACI, al netto delle somme eventualmente trattenute al dipendente. La predetta percentuale è ridotta:

- 1) per i veicoli a batteria a trazione esclusivamente elettrica, al 10%;
- 2) per i veicoli elettrici ibridi plug-in, al 20%.

Dubbi ancora da chiarire

Resta dubbia la disciplina applicabile ai veicoli immatricolati nel 2024 (es. Km zero) e concessi in uso nel 2025 ed anche agli stessi veicoli ordinati prima del 1° gennaio 2025, concessi in uso ad un dipendente nel primo semestre del 2025 ed oggetto di proroga o di riassegnazione ad altro dipendente anche successiva alla data del 30 giugno 2025. In proposito, secondo Assonime, in questi casi dovrebbe rimanere applicabile la disciplina 2024 (anche se la norma cita veicoli ordinati nel 2024, non dando rilevanza all'immatricolazione). Naturalmente, si richiede conferma dell'interpretazione suddetta all'Agenzia delle Entrate.

APPROFONDIMENTI

DETRAZIONE IVA RELATIVA ALL'ACQUISTO DI IMMOBILI ABITATIVI: LIMITI ED OPPORTUNITÀ

L'indetraibilità IVA sugli immobili abitativi, sancita dall'art. 19-bis1 DPR 633/72, si scontra oggi con l'evoluzione di prassi e giurisprudenza, che valorizzano la concreta destinazione del bene. Il principio di neutralità fiscale impone, quindi, una revisione del quadro normativo in chiave unionale.

I fabbricati abitativi nella disciplina IVA

La disciplina IVA relativa alle cessioni e locazioni di immobili abitativi prevista dall'art. 10 DPR 633/72 si basa su due elementi fondamentali: uno oggettivo, rappresentato dalla classificazione catastale del bene, indipendentemente dal suo utilizzo concreto; ed uno soggettivo, costituito dalla qualifica del soggetto cedente o locatore (cfr. Circ. AE 28 giugno 2013 n. 22/E).

Sono fabbricati abitativi – in contrapposizione agli immobili strumentali – quelli classificati o classificabili nel gruppo catastale "A" (con esclusione della categoria "A/10"). Sotto il profilo soggettivo, il regime IVA muta a seconda che il cedente/prestatore si qualifichi come "impresa costruttrice" o "impresa di ripristino" degli stessi. Si definiscono "imprese costruttrici" i soggetti intestatari del provvedimento amministrativo che autorizza la costruzione o ristrutturazione e che realizzano, direttamente (con organizzazione e mezzi propri) o tramite imprese terze appaltatrici, i fabbricati. Come chiarito dalla prassi, sono imprese costruttrici anche le imprese che occasionalmente, tramite l'ausilio di imprese specializzate, svolgono attività di costruzione degli immobili (es. società industriale che

affida la costruzione di un edificio ad un'impresa esterna). Le "imprese di ripristino", invece, sono quelle che eseguono specifici interventi edilizi indicati all'art. 3, c. 1, lett. c), d) ed f), DPR 380/01.

Sia le cessioni che le locazioni di immobili abitativi sono caratterizzate da un regime "naturale" di esenzione salvo alcune espresse eccezioni (v. art. 10, c. 1, n. 8-bis), DPR 633/72). In particolare, le cessioni di immobili abitativi risultano imponibili in caso di:

- cessioni effettuate dalle imprese di costruzioni o ripristino entro 5 anni dall'ultimazione dei lavori;
- cessioni effettuate dalle medesime imprese di costruzioni o ripristino dopo i 5 anni a condizione che il cedente abbia manifestato l'opzione per l'applicazione del regime di imponibilità;
- cessioni di fabbricati destinati ad alloggi sociali previa opzione manifestata dal cedente.

Quanto alle locazioni di immobili abitativi, ai sensi dell'art. 10, c. 1, n. 8), DPR 633/72, si applica il regime IVA di esenzione come regola generale, ad eccezione delle seguenti ipotesi e previa opzione da parte del locatore:

- locazioni di fabbricati abitativi poste in essere dalle imprese costruttrici/ripristino;
- locazioni di alloggi sociali ex DM 22 aprile 2008 (opzione esercitabile da chiunque).

Sebbene l'esenzione IVA regni sovrana come regime di default, il quadro delineato fa emergere ipotesi in cui il regime di imponibilità IVA possa trovare applicazione sia nelle operazioni a monte (costruzione/ripristino anche tramite imprese terze appaltatrici), sia nelle operazioni a valle ed aventi ad oggetto il medesimo fabbricato abitativo (e.g. locazione da parte dell'impresa di costruzione).

Il limite alla detrazione IVA per i fabbricati abitativi

In termini generali, l'art. 167 Dir. 2006/112/UE ("Direttiva IVA") afferma che il diritto alla detrazione sorge "quando l'imposta detraibile diventa esigibile". Il successivo art. 168 Dir. IVA aggiunge che *"nella misura in cui i beni e i servizi sono impiegati ai fini di sue operazioni soggette ad imposta, il soggetto passivo ha il diritto, nello Stato membro in cui effettua tali operazioni, di detrarre dall'importo dell'imposta di cui è debitore gli importi seguenti [...]"*.

Dalla lettura combinata delle seguenti norme (i cui principi sono stati introdotti nel nostro ordinamento dall'art. 19 DPR 633/72) si desume che:

il diritto alla detrazione IVA nasce nel momento si verifica l'esigibilità dell'imposta, cioè nel momento in cui sorge "il diritto che l'Erario può far valere a norma di legge, a partire da un dato momento, presso il debitore per il pagamento dell'imposta";

il diritto alla detrazione IVA può essere esercitato qualora vi sia un nesso diretto ed immediato *"tra una specifica operazione a monte ed una o più operazioni a valle che conferiscono il diritto alla detrazione IVA"*, cioè qualora i costi sostenuti per l'acquisto di beni e servizi siano inerenti con l'attività d'impresa esercitata (c.d. principio di inerenza e afferenza).

La Corte di Giustizia UE ha più volte evidenziato (v. C. Giust. UE 15 settembre 2016 C-516/14) che il diritto alla detrazione IVA *"è esercitato immediatamente per la totalità delle imposte che hanno gravato sulle operazioni effettuate a monte"* purché le operazioni effettuate a valle dal soggetto passivo IVA *"siano, in linea di principio, di per sé soggette ad IVA"*, ovvero purché sussistano elementi oggettivi idonei a supportare l'effettuazione, ancorché futura, di operazioni imponibili ai fini IVA.

L'attenta lettura di tale previsione normativa fa desumere che, ai fini dell'esercizio del diritto alla detrazione IVA, il soggetto passivo debba valutare, in via preventiva ed in

prospettiva, l'“afferenza” dell'acquisto effettuato, considerando quindi in concreto se il bene o servizio acquistato sarà o meno utilizzato in futuro al fine di porre in essere operazioni imponibili ai fini IVA.

Se questi sono i principi generali, per gli immobili abitativi l'art. 19-bis1, c. 1, lett. i), DPR 633/72 prevede che l'IVA sull'acquisto di fabbricati abitativi sia, in linea generale, non detraibile. La *ratio* di tale norma – come ricordato di recente anche dalla stessa Agenzia delle Entrate (Risp. AE 13 gennaio 2023 n. 25) va ravvisata, in linea generale, nell'esigenza di evitare indebite detrazioni di imposta nei casi in cui l'acquisto abbia ad oggetto beni (i.e. fabbricati abitativi), nonché servizi relativi a detti beni, suscettibili di essere utilizzati sia nell'attività d'impresa sia per finalità estranee a tale attività.

Tuttavia, la citata disposizione, nell'escludere la detrazione dell'imposta assolta all'acquisto di immobili abitativi, prevede tuttavia due eccezioni:

- per le imprese che hanno per oggetto esclusivo o principale la costruzione dei predetti fabbricati;
- per i soggetti che effettuano operazioni esenti di locazione di fabbricati abitativi, ai sensi dell'art. 10, c. 1, n. 8), con conseguente applicazione del pro-rata di detrazione.

Quanto all'ipotesi sub a), come detto, la limitazione del diritto alla detrazione dell'IVA assolta in relazione all'acquisto/locazione dei fabbricati medesimi non si applica alle imprese che hanno per oggetto esclusivo o principale dell'attività esercitata la costruzione di fabbricati abitativi in quanto, in tal caso, si presume che l'utilizzo dei beni e servizi acquistati rientri nell'attività d'impresa.

Tuttavia, occorre rilevare sin da subito come la nozione di impresa di costruzione ai sensi dell'art. 19-bis1, c. 1, lett. i) non coincida con quella di cui all'art. 10, c. 1, n. 8) o 8-bis) DPR 633/72, in quanto, come espressamente statuito anche da apposita Risp. Int. Parlamentare 23 aprile 2015 n. 5-05349) *"la prassi amministrativa, elaborata con specifico riferimento al regime IVA di tassazione degli immobili (esenzione o imponibilità), ha adottato un'interpretazione più ampia rispetto a quella di cui all'articolo 19-bis1, lettera i) del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972"*. In tale sede, a titolo esemplificativo, la Camera dei Deputati concludeva per la non assimilabilità di una società di leasing ad una impresa di costruzione ai sensi dell'art. 19-bis1, in quanto, ancorché intestataria del provvedimento di concessione edilizia, l'attività principale della stessa non era rappresentata dalla costruzione di fabbricati, bensì *"nell'acquisto di fabbricati finalizzato alla successiva rivendita"*, con conseguente indetraibilità dell'IVA assolta a monte.

Il superamento del limite della detrazione IVA per gli immobili abitativi

Nonostante il dettato normativo stringente, l'interpretazione adottata dalla giurisprudenza di legittimità e da alcuni documenti di prassi ha offerto di recente alcune aperture, sempre nel rispetto del principio di neutralità IVA, stabilendo che al di fuori delle ipotesi di non applicazione dell'indetraibilità IVA di cui al citato art. 19-bis1, c. 1, lett. i), il diritto alla detrazione IVA deve comunque essere riconosciuto avendo riguardo alla concreta destinazione dell'immobile, ovvero se lo stesso risulti strumentale all'esercizio dell'attività d'impresa, arti o professioni.

Al di là del mero dato oggettivo, rappresentato dalla classificazione catastale dell'immobile, secondo la Corte di Cassazione, la detrazione IVA per l'acquisto di fabbricati abitativi risulta esercitabile anche al di fuori delle specifiche deroghe normative, allorché sia provata la natura strumentale del bene acquistato, ovvero che l'operazione in concreto sia inerente all'esercizio effettivo dell'attività d'impresa e sia destinata, almeno in prospettiva, all'esercizio della suddetta attività (Cass. 4 giugno 2024 n. 15617; Cass. 28 aprile 2022 n. 13259; Cass. 6 ottobre 2020 n. 3396). In questo senso, risulta oramai consolidata la natura strumentale dell'immobile abitativo destinato ad attività di tipo

ricettivo, quali gestione di case vacanze, affitto camere, ecc. (Risp. AE 24 luglio 2023 n. 392; Ris. AE 22 febbraio 2012 n. 18).

Le ipotesi di indetraibilità oggettiva previste dall'art. 19-bis1 DPR 633/72 richiedono oggi una rilettura evolutiva, alla luce del principio di inerenza e della destinazione concreta del bene acquisito. Ciò che assume rilievo, infatti, non è più soltanto la natura oggettiva del fabbricato, ma il suo effettivo impiego nell'ambito dell'attività d'impresa, in prospettiva di operazioni imponibili ai fini IVA.

Tuttavia, se da un lato la Corte di Cassazione sembra mostrarsi incline ad una lettura teleologica dell'art. 19-bis1, c. 1, lett. i), dall'altro lato la formulazione letterale della norma continua a rappresentare un limite significativo per gli operatori.

Ove l'impresa non svolga, infatti, attività di costruzione in via principale od esclusiva – non applicandosi quindi la deroga alla preclusione di cui all'art. 19-bis1, c. 1, lett. i) – l'IVA assolta per l'acquisto, la locazione, la gestione o manutenzione dell'immobile abitativo rimarrebbero indetraibili per l'impresa, salvo voler accertare la natura strumentale dell'immobile. In tal caso, oltre che porsi un tema di inerenza nell'acquisto, occorrerebbe accertare l'effettiva riconduzione del bene (fabbricato abitativo) ad una categoria per la quale non vige l'esclusione della detrazione.

Si pensi, ad esempio, alla società di leasing sopra menzionata, la quale – qualificandosi come impresa di costruzione ai sensi dell'art. 10, c. 1, lett. 8 o 8-bis) DPR 633/72 – provveda a locare o rivedere l'immobile acquisto; nonostante la cessione o locazione possa beneficiare del regime di imponibilità IVA, il diritto alla detrazione dell'IVA assolta all'atto dell'acquisto dell'immobile subirebbe una evidente – ed ingiustificata – limitazione in applicazione del disposto letterale dell'art. 19-bis1, c. 1, lett. i).

E' proprio in tutte quelle fattispecie non espressamente esplorate da parte dell'Amministrazione finanziaria o della Corte di Cassazione che si pone il tema di come salvaguardare la neutralità dell'imposta. Sul punto, infatti, occorre precisare che il sistema IVA è volto ad *“esonерare interamente l'imprenditore dall'IVA dovuta o pagata nell'ambito di tutte le sue attività economiche”* e dunque di garantire la *“perfetta neutralità dell'imposizione fiscale per tutte le attività economiche, indipendentemente dallo scopo o dai risultati di dette attività, purché queste siano di per sé soggette all'IVA”* (Cfr. C. Giust. UE 14 febbraio 1985 C-268/83).

Tali principi ispirano in modo evidente l'evoluzione interpretativa della Corte di Cassazione, ma evidenziano al contempo l'urgenza di un intervento legislativo che consenta una piena attuazione della neutralità dell'imposta.

Possibili riforme e revisioni future

Una possibile revisione normativa non sembra lontana. Basti pensare al disposto dell'art. 7, c. 1, lett. d) della Legge di Delega per la riforma fiscale (L. 111/2023) che, in materia di detrazione IVA, ha delegato al Governo il compito di revisionare i criteri di detraibilità dell'IVA, con particolare attenzione al settore immobiliare, nell'ambito del quale – lo si ripete – eventuali ipotesi di indetraibilità potrebbero risolversi in compressioni di un diritto fondamentale nel sistema IVA, volto a garantirne il corretto funzionamento.

Volendo adottare un'interpretazione orientata a livello comunitario, il diritto alla detrazione IVA dovrebbe essere riconosciuto – tanto nel settore immobiliare quanto negli altri – non già in base alla natura oggettiva del bene, bensì alla sua destinazione concreta, seppur prospettica, nell'ambito di operazioni imponibili.

Lo stesso panorama europeo sembra muoversi in questa direzione. Il VAT Expert Group (VEG) nel report del 2 dicembre 2024, ha sottolineato come il futuro del sistema IVA si orienti verso una generalizzazione dell'imposizione, con progressiva riduzione delle esenzioni, a favore dell'applicazione – in determinati settori – di un'aliquota zero, volta a garantire senza limitazioni il diritto alla detrazione dell'IVA assolta sugli acquisti.

È stato diffuso il Decreto Direttoriale MIMIT riguardante le modalità operative per fruire del credito transizione 4.0 per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2025, o comunque non completati entro il 31 dicembre 2024, per cui non risulti verificata l'accettazione dell'ordine da parte del venditore ed il pagamento degli acconti nella misura del 20%. Tra le novità, la prenotazione del bonus secondo l'ordine di invio delle comunicazioni, nel rispetto del limite di spesa globale. Ricognizione completa della disciplina.

Inquadramento generale

L'art. 1 c. 1057-bis L. 178/2020 (Legge di bilancio 2021) riconosce alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese (c.d. industria 4.0) un credito d'imposta spettante – per gli investimenti effettuati a partire dal 2025 e comunque entro il termine “lungo” del 30/06/2026 – nelle seguenti misure:

- 20% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni;
- 10% per gli investimenti tra 2,5 e 10 milioni;
- 5% per gli investimenti tra 10 e 20 milioni.

Per effetto della legge di bilancio 2025, a partire dal 1° gennaio 2025 non sono più agevolabili gli investimenti effettuati in beni immateriali di cui all'all. B L. 232/2016. Gli investimenti in tali beni sono agevolabili solo se conclusi entro il 31 dicembre 2024 o entro il termine lungo del 30 giugno 2025 qualora alla data del 31 dicembre 2024 risultasse accettato il relativo ordine e corrisposto l'acconto di almeno il 20% del costo agevolabile.

L'art. 6 DL 39/2024 ha introdotto la comunicazione preventiva e la comunicazione di completamento ai fini della fruizione del credito in oggetto. Precedentemente, non era infatti richiesta alcuna comunicazione obbligatoria per la fruizione del credito.

Successivamente, la legge di bilancio 2025 ha per la prima volta fissato un limite di spesa annuale, pari ad euro 2,2 miliardi, prevedendo – ai fini del rispetto di tale limite – la pubblicazione di un successivo Decreto MIMIT avente ad oggetto la modifica del contenuto, modalità e termini di invio delle comunicazioni concernenti l'ammontare delle spese sostenute ed il relativo credito d'imposta maturato.

Tale Decreto Direttoriale MIMIT, pubblicato in data 15/05/2025, ha ad oggetto gli investimenti in beni strumentali nuovi, effettuati:

- dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025;
- dal 1° gennaio 2025 al 30 giugno 2026, purché entro il 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo d'acquisizione;
- investimenti già comunicati, con data di ultimazione successiva al 31 dicembre 2024, per i quali entro tale data non risulta verificata l'accettazione dell'ordine da parte del venditore con il relativo pagamento di acconti in misura pari almeno al 20% del costo.

Alla data attuale non è tuttavia ancora possibile la trasmissione del nuovo modello relativamente agli investimenti di cui sopra, non ancora disponibile in formato editabile, che verrà diffuso tramite successivo Decreto, il quale fisserà anche il termine a decorrere dal quale il modello entra in vigore. Come già accaduto l'anno precedente, le comunicazioni dovranno essere trasmesse, esclusivamente in via telematica, attraverso il sito istituzionale del GSE.

Per gli investimenti per i quali al 31 dicembre 2024 risulti accettato l'ordine e corrisposto l'acconto di almeno il 20% del costo, sono valide le precedenti modalità di comunicazione. Tali investimenti non saranno pertanto soggetti al limite di spesa.

Contenuto, modalità e termini di invio del modello di comunicazione

Il modello di comunicazione è composto da:

- frontespizio, contenente l'indicazione dei dati identificativi dell'impresa e della tipologia di comunicazione;
- sezione riguardante le informazioni concernenti gli investimenti in beni materiali 4.0 di cui all'all. A L. 232/2016 (come già detto, la legge di bilancio 2025 ha infatti abolito la possibilità di fruizione del credito d'imposta in oggetto relativamente ai beni immateriali di cui all'allegato B della stessa legge per gli investimenti effettuati a partire dal 1° gennaio 2025).

Si tratterà nell'ultimo paragrafo delle novità operative introdotte al modello.

Le tempistiche di trasmissione della comunicazione risultano più stringenti rispetto l'anno precedente. Infatti, ai fini del rispetto del limite di spesa, le risorse devono essere prenotate tramite l'invio della comunicazione preventiva, secondo l'ordine cronologico di trasmissione.

Il modello di comunicazione preventiva dovrà essere trasmesso non oltre il 31 gennaio 2026, con indicazione dell'ammontare degli investimenti ammissibili che si intendono effettuare e del relativo credito d'imposta prenotato.

Ulteriore novità è l'introduzione di una comunicazione “intermedia” denominata “*preventiva con acconto*”, successiva alla comunicazione preventiva iniziale e precedente la comunicazione di completamento, da inviarsi entro 30 giorni dalla trasmissione della comunicazione preventiva. Si tratta di una comunicazione con indicazione della data e dell'importo del pagamento relativo all'ultima quota dell'acconto per il raggiungimento del 20% del costo di acquisizione. Di conseguenza, la prenotazione del credito d'imposta non può avvenire oltre i 30 giorni antecedenti il pagamento dell'acconto del 20% del costo di acquisizione. Il mancato invio della comunicazione comporta, difatti, il mancato perfezionamento della procedura per la fruizione del credito d'imposta.

Il modello di comunicazione dovrà essere trasmesso, inoltre, al completamento dell'investimento entro:

- il 31 gennaio 2026 per gli investimenti ultimati alla data del 31 dicembre 2025;
- il 31 luglio 2026 per gli investimenti ultimati alla data del 30 giugno 2026.

Anche in questo caso, come nel caso della comunicazione preventiva con acconto, il mancato invio della comunicazione entro il termine previsto comporta il mancato perfezionamento della procedura.

Infine, per le imprese che avessero già trasmesso le comunicazioni preventive o di completamento riguardanti gli investimenti avviati a partire dal 1° gennaio 2025 secondo il precedente modello alla data del 15 maggio tali comunicazioni sono valide al fine della prenotazione del credito, purché entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto – da definirsi con successivo Decreto Direttoriale – strumentali venga trasmesso il nuovo modello di comunicazione. In mancanza, tali imprese perderanno la “priorità” acquisita nella prenotazione delle risorse disponibili.

Il Decreto Direttoriale ed il Modello di comunicazione parevano suggerire strade diverse per il reinvio delle comunicazioni nel caso di comunicazioni di completamento già inviate tramite il precedente modello. Il MIMIT è però intervenuto tramite il proprio sito-web a chiarire tale posizione. Infatti, viene previsto che:

- le imprese che hanno trasmesso la comunicazione *preventiva* secondo i precedenti modelli debbano inviare nuovamente la comunicazione preventiva secondo i nuovi modelli, proseguendo successivamente l'iter trasmettendo la comunicazione preventiva con acconto e la comunicazione di completamento;
- le imprese che hanno trasmesso la comunicazione di completamento secondo i precedenti modelli dovranno inviare la comunicazione di completamento secondo i nuovi modelli indicando la data di versamento dell'ultimo acconto per il raggiungimento del 20% delle spese ammissibili.

Il credito d'imposta prenotato sarà il massimo fruibile in compensazione e verrà determinato quale credito minore risultante tra le tre comunicazioni inviate.

Al perfezionamento dell'invio delle comunicazioni, l'impresa ottiene una ricevuta dell'avvenuto invio del modello, con indicazione del credito d'imposta comunicato.

Misura e fruizione del credito d'imposta

Per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2025 entro il 31 dicembre 2025 od entro il termine “lungo” del 30 giugno 2026, il credito è spettante nelle misure di cui si è detto precedentemente.

L'effettiva misura del credito fruibile dipenderà dalla disponibilità delle risorse che vengono prenotate in base all'ordine cronologico di invio delle comunicazioni preventive. A tal fine:

- entro il 5° giorno lavorativo di ciascun mese, il MIMIT trasmette all'Agenzia delle Entrate l'elenco delle imprese beneficiarie ammesse alla fruizione del credito, con indicazione dell'ammontare del credito d'imposta fruibile. Saranno pertanto oggetto di comunicazione unicamente le comunicazioni di completamento;
- entro i termini definiti d'intesa, l'Agenzia delle Entrate trasmette al MIMIT l'elenco dei soggetti che hanno utilizzato il credito d'imposta, con i relativi importi;

Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione a partire dal giorno 10 del mese successivo a quello della trasmissione dei dati dal MIMIT all'Agenzia delle Entrate, pena lo scarto del versamento.

Operativamente, quindi, si ipotizzi che:

- la comunicazione preventiva iniziale venga inviata il 1° giugno 2025;
- entro 30 giorni, quindi entro il 1° luglio 2025, l'impresa dovrà inviare la comunicazione preventiva con acconto, attestante il pagamento dell'acconto del 20% del costo;
- qualora la comunicazione di completamento venga inviata entro lo stesso mese di luglio: entro il 5 agosto, il MIMIT invierà all'Agenzia delle Entrate l'elenco delle imprese beneficiarie ammesse alla fruizione del credito che hanno inviato la comunicazione di completamento nel precedente mese;
- il credito d'imposta sarà fruibile a partire dal 10 settembre.

Infine, l'ammontare del credito d'imposta compensato non dovrà eccedere l'importo trasmesso per ciascun beneficiario dal MIMIT, pena – anche in questo caso – lo scarto del versamento.

Nel caso in cui le risorse disponibili dovessero esaurirsi, sarà comunque possibile procedere all'invio delle comunicazioni, in modo che – in caso di disponibilità di maggiori risorse – il GSE lo comunichi all'impresa, secondo l'ordine cronologico di trasmissione delle domande.

Modifiche operative al modello di comunicazione

Il modello della comunicazione ha subito delle modifiche in seguito alle novità normative introdotte. In particolare, all'interno del frontespizio, è rimasta immutata la sezione relativa ai dati identificativi dell'impresa, ma risulta modificata la sezione “tipologia di comunicazione”. Sono infatti presenti tre diverse sezioni:

- “preventiva”: deve essere indicato se la comunicazione sia collegata ad una comunicazione preventiva già inviata secondo i precedenti modelli, indicando il relativo codice, oppure non sia collegata ad alcuna altra comunicazione;
- “preventiva con acconto”: devono essere indicati:
 - il codice della comunicazione preventiva collegata;
 - la data di versamento dell'ultimo acconto;
 - l'importo dell'acconto versato;
- “completamento”: deve indicato se la comunicazione sia collegata ad una precedente comunicazione preventiva con acconto (con indicazione del relativo codice) o ad una

precedente comunicazione di completamento inviata secondo il precedente modello, indicando:

- il codice della comunicazione;
- la data di versamento dell'ultimo acconto;
- l'importo dell'acconto versato.

Come già detto, qualora fosse stata inviata unicamente la comunicazione preventiva, dovranno essere inviate la nuova comunicazione preventiva, la comunicazione preventiva con acconto e la comunicazione di completamento; mentre se fosse già stata inviata la comunicazione di completamento secondo i vecchi modelli, occorrerà inviare unicamente la comunicazione di completamento secondo i nuovi modelli, con indicazione della data di versamento dell'ultimo acconto per il raggiungimento del 20% del costo.

Qualora invece fosse stata inviata unicamente la comunicazione preventiva, dovranno essere inviate la nuova comunicazione preventiva, la comunicazione preventiva con acconto e la comunicazione di completamento.

All'interno della seconda sezione relativa alla tipologia di investimento effettuato è stata, come detto, eliminata la sezione relativa ai beni di cui all'allegato B relativamente ai quali il credito d'imposta non risulta più fruibile. Questa non è però l'unica novità presente; seppure rimangano invariate le diverse sezioni riguardanti la riconduzione dell'investimento, alle singole voci dell'allegato A sono state introdotte delle modifiche marginali. In particolare:

- l'indicazione del periodo di realizzazione degli investimenti è più precisa in quanto devono essere compilati due righe distinti denominati:
 - data di avvio degli investimenti;
 - data di completamento degli investimenti;
- è stato eliminato il riferimento al codice tributo 6936, presumibilmente in quanto non è necessaria la distinzione dal codice tributo 6937 essendo quest'ultimo riferibile agli investimenti in beni immateriali (non più agevolabili);
- è stata eliminata la tabella relativa all'attribuzione ai diversi anni in cui si prevede di utilizzare il credito d'imposta.

L'ANGOLO DELL'AI

AI E WEBSCRAPING: COME DIFENDERE LE PROPRIE INFORMAZIONI E DATI

L'addestramento dei modelli di AI richiede grandi quantità di dati, spesso reperiti tramite webscraping. Questo solleva criticità in tema di diritto d'autore e protezione dei dati personali, specialmente se i contenuti non sono adeguatamente protetti. Il Garante ha suggerito misure tecniche e giuridiche per ridurre il rischio di scraping, come limitazioni nei ToS, CAPTCHA, file robots.txt, monitoraggio IP e offuscamento HTML. Tali misure non eliminano del tutto il fenomeno, ma rendono più difficile l'accesso automatico ai dati aiutando i gestori dei siti web ad adottare strategie preventive per tutelare i propri contenuti.

Addestramento dei modelli di intelligenza artificiale e webscraping

Com'è noto, per procedere all'addestramento dei modelli di intelligenza artificiale sono necessarie importanti quantità di dati. I grandi operatori che sviluppano tali modelli reperiscono tali dati mediante dataset pubblici, che sono messi a disposizione da vari enti, i quali però, raccolgono informazioni fino ad una certa data specifica. Per aggiornare il modello, si utilizza una tecnica particolare, cd. *webscraping*, mediante la quale si

raccolgono in tempo reale informazioni sui siti internet presenti online, trasformandole in dati che poi sono utilizzati per addestrare i modelli.

La normativa sul diritto d'autore contiene una precisa previsione in tal senso, introdotta con la modifica della direttiva UE sul copyright nel 2019, che viene comunemente denominata "text and data mining" la quale consente tale pratica a meno che l'autore non abbia espressamente vietato la possibilità di svolgerla sui contenuti presenti sul suo sito internet.

Anche dal punto di vista della protezione dei dati personali, chi sviluppa modelli di intelligenza artificiale tende ad utilizzare quale base giuridica per il trattamento di *webscraping* il legittimo interesse, il quale si basa su un meccanismo di opposizione ex post a detto eventuale trattamento.

Tale quadro normativo, unito alla prassi sopra descritta, richiede che le imprese e tutti i gestori di siti internet in generale adottino specifiche precauzioni qualora non vogliano che i dati di cui sono titolari vengano utilizzati per tali attività.

Le indicazioni del Garante per la protezione dei dati personali

Sul tema è intervenuto il Garante per la protezione dei dati personali che, senza soffermarsi sulla valutazione della legittimità o meno dell'attività di *webscraping*, ha fornito le seguenti specifiche indicazioni ai gestori di piattaforme online e di siti web sulle cautele da adottare per mitigare gli effetti del *webscraping*, tutelando in tal modo anche i dati personali che possono eventualmente essere pubblicati sui siti internet.

Creare aree riservate accessibili solo previa registrazione facendo attenzione a non imporre oneri aggiuntivi agli utenti (anche in ossequio al principio di minimizzazione).

Inserire nei Termini di Servizio (ToS) del sito o piattaforma il divieto espresso di usare tecniche di *webscraping*. Una soluzione prettamente giuridica, idonea per una tutela ex post che può sicuramente fungere da deterrente.

Monitorare il traffico di rete, eventualmente limitando il numero di richieste per IP in un dato intervallo, abbassando così il tasso di successo del *webscraping*.

Usare il file "robots.txt" è una delle pratiche più diffuse. È un file di testo che va inserito nella directory radice del sito per comunicare ai crawler quali pagine o parti del sito non indicizzare. È uno standard riconosciuto dai principali motori di ricerca che istruiscono i loro bot a rispettarlo. Non è vincolante legalmente, ma è una forma di "galateo" del web. Non impedisce accessi se il crawler decide di ignorarlo, ma è un primo livello di difesa molto semplice da implementare. Oltretutto alcuni bot sono espressamente identificati per la finalità di scraping ai fini di addestramento di modelli di intelligenza artificiale (come Google-Extended e GPTbopt).

CAPTCHAs e challenge-response tests permettono di distinguere bot da umani, richiedendo azioni complesse difficili da automatizzare (es. identificare oggetti in immagini). Vanno bilanciate con l'usabilità per gli utenti.

Incorporare le informazioni in contenuti multimediali (come immagini, video, ecc.). Seppur tale tecnica potrebbe essere utile in quanto non espone del testo facilmente reperibile dai bot di scraping, potrebbe comportare delle problematiche sia per gli utenti che vogliono compiere azioni legittime, sia per il rispetto dei requisiti di accessibilità del sito.

Il monitoraggio dei log e l'analisi della navigazione consentono di individuare anomalie statistiche riconducibili a bot. È un efficace controllo ex post e deve essere combinato con azioni successive (es. blocco di indirizzi IP).

Modifiche alla struttura delle pagine HTML possono rendere più difficile il *webscraping* (es. usare tag non semantici, annidare i tag, etc.). Queste tecniche "offuscano" il contenuto delle pagine e possono ridurre l'efficacia dei bot, ma bisogna usarle con accortezza in quanto possono impattare anche l'usabilità per utenti umani e l'indicizzazione dei motori di ricerca.

Conclusioni

L'Autorità Garante chiarisce che le tecniche suggerite potrebbero non eliminare del tutto l'attività di *webscraping*, ma comunque si tratta di accorgimenti che da una parte rendono manifesta la volontà del gestore del sito web o della piattaforma di voler escludere tale attività, e dall'altra aggiungono delle "barriere tecniche" alla stessa, rendendola così più difficoltosa ed assicurando un maggior controllo sulla diffusione dei dati e delle informazioni che sono presenti sui siti web.

AGENTI AI TRA OPPORTUNITÀ E SFIDE GIURIDICHE

Gli Agenti AI sono sistemi autonomi che evolvono dai tradizionali chatbot, capaci di prendere decisioni ed agire per obiettivi specifici, ma sollevano sfide giuridiche complesse su responsabilità civile, privacy e conformità all'AI Act europeo. Si analizzano le applicazioni pratiche e rischi legali, fornendo cinque raccomandazioni operative per un utilizzo conforme.

Cosa sono gli Agenti AI

Gli Agenti di Intelligenza Artificiale rappresentano l'evoluzione dei tradizionali chatbot: sono sistemi autonomi che elaborano informazioni, prendono decisioni ed agiscono per raggiungere obiettivi specifici. A differenza dei bot che seguono script predefiniti, gli Agenti AI apprendono dalle interazioni, si adattano al contesto e possono integrarsi con database, CRM ed altre piattaforme aziendali.

Secondo una ricerca di Gartner, entro il 2028 l'AI agentica si integrerà nel 33% delle applicazioni software aziendali, trasformando radicalmente customer service, automazione dei processi e gestione IT.

Gli Agenti AI possono essere implementati per realizzare diversi compiti, in differenti ambiti:

- Customer Service: assistenti virtuali che forniscono raccomandazioni personalizzate agli operatori umani.
- Automazione Aziendale: gestione automatizzata di documenti, onboarding e relazioni con i clienti, analisi dati finanziari e processi HR.
- IT e Cybersecurity: sviluppo del software, rilevamento anomalie, risoluzione proattiva di problemi ed ottimizzazione infrastrutture tecnologiche.

Le sfide giuridiche

Gli Agenti AI presentano diverse sfide dal punto di vista dell'ordinamento giuridico.

Relativamente al profilo della responsabilità civile la crescente autonomia degli Agenti AI solleva questioni complesse sulla responsabilità. Chi risponde quando un agente autonomo causa danni? Il diritto italiano, basato sull'art. 2043 c.c., non prevede ancora discipline specifiche per sistemi autonomi.

Dal punto di vista della privacy e del GDPR la realizzazione ed utilizzo di Agenti AI può richiedere il trattamento di dati personali, dovendo quindi procedere in conformità con le previsioni del GDPR che prevedono di identificare la base giuridica del trattamento, informare gli utenti correttamente e garantire i diritti degli interessati.

Anche dal punto di vista della sicurezza informatica l'AI espande la superficie di attacco potendo far emergere malfunzionamenti sistemici, loop infiniti e vulnerabilità ad attacchi mirati, con le relative conseguenze anche alla luce delle previsioni della cd. Direttiva NIS2.

L'AI Act ed i fornitori a valle

L'AI Act europeo regola l'IA con un approccio basato sul rischio, stabilendo quattro livelli: inaccettabile, alto, limitato e minimo.

I modelli per finalità generali (GPAI) sono la base per sistemi IA a valle. Gli Agenti AI, costruiti integrando modelli GPAI, possono rientrare nella categoria dei sistemi di intelligenza artificiale che sono realizzati dai fornitori a valle, con specifici obblighi:

- valutazione del rischio del sistema;
- documentazione tecnica dettagliata;
- adozione sistemi di gestione qualità;
- supervisione umana per sistemi ad alto rischio.

Dal 2 agosto 2025 entreranno in vigore le regole per i modelli GPAI; dal 2026 quelle per i sistemi ad alto rischio.

5 raccomandazioni per un utilizzo conforme

1. Framework di Governance AI

Stabilire ruoli e responsabilità chiari, costituire un comitato multidisciplinare ed implementare policy specifiche con controlli periodici ed audit regolari.

2. Gestione Proattiva della Privacy

Applicare il principio di privacy by design, effettuare valutazioni d'impatto quando necessario e garantire informative trasparenti agli utenti.

3. Sicurezza e Monitoraggio

Implementare controlli di accesso robusti, monitoraggio continuo delle attività degli agenti e piani di incident response specifici.

4. Formazione del Personale

Investire in competenze digitali, sensibilizzare sui rischi dell'uso non autorizzato di strumenti AI e stabilire protocolli di escalation.

5. Conformità ed Audit

Sviluppare procedure per garantire conformità continua con l'AI Act, condurre audit regolari e mantenere documentazione completa ed aggiornata.

Conclusioni

Gli Agenti AI offrono opportunità straordinarie di automazione intelligente, ma richiedono un approccio equilibrato tra innovazione e conformità legale. L'AI Act europeo stabilisce principi chiari, responsabilizzando però le organizzazioni in relazione alla corretta implementazione delle soluzioni concrete.

In tale contesto, al fine di poter sfruttare pienamente le occasioni che queste nuove tecnologie rendono disponibili, è necessaria un'accurata pianificazione circa la governance che si deve implementare per l'utilizzo delle stesse.

QUESITI PRATICI

PAGAMENTI RELATIVI A BANCHETTI ED EVENTI: GESTIONE DELLO SCONTRINO

Ristorante specializzato in banchetti nuziali ed eventi aziendali riceve spesso in anticipo di qualche giorno il pagamento completo del costo concordato. Si chiede se lo scontrino debba essere emesso il giorno della ricezione del pagamento od in quello dell'evento. Nel caso in cui venisse emesso il giorno dell'incasso (quindi anticipatamente) è corretto che il giorno della somministrazione (evento) non venga emesso alcun scontrino?

Lo scontrino va rilasciato al verificarsi del primo tra i seguenti eventi:

- per le cessioni di beni: consegna o spedizione dei beni; pagamento totale o parziale del corrispettivo; fatturazione anticipata;
- per le somministrazioni di bevande ed alimenti: ultimazione della prestazione; pagamento totale o parziale del corrispettivo.

L'art. 6 DPR 633/72, in particolare, dispone che per le prestazioni di servizi l'imposta sul valore aggiunto diventa esigibile al momento del pagamento. In caso di pagamento totale o parziale in via anticipata, l'operazione si considera effettuata, limitatamente all'importo pagato, alla data del pagamento.

Lo scontrino deve essere emesso a favore del cliente nel momento del pagamento degli acconti e successivamente al momento del pagamento del saldo; si ritiene nel caso in esame che non sia necessario emettere la certificazione per l'effettuazione dell'operazione già pagata.

CONFERIMENTO DI AZIENDA DA PARTE DI IMPRENDITORE INDIVIDUALE: NEUTRALITÀ FISCALE

Ho il caso di un cliente artigiano, ditta individuale, che sta valutando l'ipotesi di conferire la sua unica azienda in una srl in regime di neutralità ex art. 176 c. 1 DPR 917/86: sulla plusvalenza relativa al valore di conferimento lo stesso deve versare i contributi previdenziali dovuti da artigiani e commercianti?

Nel caso di conferimento di un'azienda da parte di un imprenditore individuale artigiano in una società a responsabilità limitata in regime di neutralità fiscale ai sensi dell'art. 176 c. 1 TUIR, non si genera una plusvalenza fiscalmente rilevante.

L'art. 176 TUIR prevede infatti la possibilità di conferire un'azienda tra soggetti residenti che esercitano un'impresa commerciale in regime di "continuità dei valori fiscali", vale a dire senza il realizzo di plusvalenze o minusvalenze rilevanti ai fini tributari e con continuità di valori riconosciuti ai fini fiscali, indipendentemente dal valore iscritto in contabilità.

In questo caso:

- il soggetto conferente (l'artigiano) assume la partecipazione ottenuta dal conferimento secondo l'ultimo valore fiscale riconosciuto all'azienda conferita;
- il soggetto conferitario (la SRL) subentra nella posizione fiscale del conferente per tutti gli elementi attivi e passivi dell'azienda.

Poiché in regime di neutralità fiscale non emerge alcuna plusvalenza imponibile, non si genera materia imponibile ai fini contributivi. Infatti, i contributi previdenziali degli artigiani sono calcolati sul reddito d'impresa dichiarato ai fini IRPEF per l'anno al quale i contributi stessi si riferiscono.

RIPORTO DELLE PERDITE: VALE LA NORMATIVA VIGENTE AL MOMENTO DELL'UTILIZZO

Nell'eventualità in cui, nel corso del tempo, intervenga un mutamento del regime tributario applicabile al riporto delle perdite fiscali, bisognerà rispettare la normativa vigente durante il periodo d'imposta in cui tali componenti negative saranno utilizzate, a prescindere dal momento in cui le stesse si sono costituite.

(Cass. 25 aprile 2025 n. 10919)

LOCAZIONE: QUANDO L'ACCORDO RISOLUTIVO VERBALE NON ELIDE IL REGISTRO

In assenza di registrazione della risoluzione anticipata del contratto di locazione pluriennale, le parti devono produrre elementi probatori atti a dimostrare la stipula di un accordo risolutivo verbale con data certa anteriore a quella di scadenza del termine entro cui avrebbero dovuto ottemperare al pagamento del registro dell'annualità successiva.

(CGT II Lombardia 24 aprile 2025 n. 1097)

CEDOLARE SECCA: APPLICAZIONE IN CASO DI CONDUTTORE IMPRENDITORE

La Corte di Cassazione torna con due nuove pronunce speculari per ribadire l'opzionabilità della cedolare secca per il locatore quando il conduttore conclude il contratto di locazione ad uso abitativo nell'esercizio della sua attività professionale.

(Cass. 7 maggio 2025 n. 12076 e Cass. 7 maggio 2025 n. 12079)

ACCETTAZIONE DELL'EREDITÀ E LIMITI DELLA MEDIAZIONE OBBLIGATORIA IN APPELLO

La Corte di Cassazione ha definito i confini fra denuncia di successione ed accettazione dell'eredità, individuando i limiti della mediazione obbligatoria in appello, che costituisce condizione di procedibilità della domanda solo quando è disposta discrezionalmente dal giudice.

(Cass. 1° marzo 2025 n. 5474)

DISTACCO: REGIME IMPATRIATI ESCLUSO SOLO DALLA PRASSI, NON DALLA LEGGE

La giurisprudenza di merito esclude che in caso di semplice distacco il regime impatriati possa essere disconosciuto; inoltre è lo stesso legislatore che, riformulando la normativa in occasione della recente novella, non fa alcun riferimento a tale limitazione, che resta una mera opinione dell'Amministrazione.

(CGT 2° Lombardia 28 aprile 2025 n. 1128)

AUTOCERTIFICAZIONE SUFFICIENTE PER LA RIDUZIONE IMU IN CASO DI INAGIBILITÀ

La disciplina IMU prevede la riduzione dell'imposta dovuta del 50% laddove l'immobile sia dichiarato inagibile e di fatto non utilizzabile. L'autocertificazione di tale stato inviata dal contribuente-possessore dell'immobile al Comune lo "autorizza" a versare l'imposta ridotta laddove il Comune non abbia disposto il sopralluogo da parte dell'Ufficio tecnico in un tempo ragionevole.

(CGT II Lombardia 16 maggio 2025 n. 1294)

SUCCESSIONE: DICHIARAZIONE IN CASO DI PERDITA DELL'EREDITÀ

Anche qualora sia stata presentata la dichiarazione di successione, nel caso di revoca dell'eredità non si renderà dovuta l'imposta sulle successioni.

(Cass. 27 maggio 2025 n. 14063)

STOCK OPTIONS: LA TASSAZIONE PROPORZIONALE ALL'ATTIVITÀ LAVORATIVA SVOLTA IN ITALIA

Nel caso in cui l'assegnazione di diritti di opzione su azioni sia effettuata in favore di lavoratore non residente nello Stato italiano, il relativo reddito deve essere tassato per la sola parte che costituisce la remunerazione dell'attività lavorativa svolta nel territorio dello Stato.

(Cass. 23 aprile 2025 n. 10606)

SCADENZE DEL MESE

Scadenze dal 16 al 31 maggio 2025

16 MAGGIO	▪ Accise di aprile: versamento ▪ CU lavoro autonomo occasionale, provvigioni, redditi diversi, locazioni brevi: tardiva entro 60 giorni ▪ CU lavoro dipendente: tardiva entro 60 giorni ▪ Imposta sugli intrattenimenti: versamento per attività di aprile ▪ Imposta sulle transazioni finanziarie di aprile (Tobin tax): versamento ▪ IVA di aprile 2024 e I trimestre 2025: versamento ▪ Lavoro dipendente: versamento contributi INPS di maggio ▪ Locazioni brevi: versamento ritenute di aprile ▪ Ritenute operate ad aprile: versamento
----------------------	--

	▪ Split payment: versamento IVA di aprile ▪ Web Tax: versamento del saldo
19 MAGGIO	▪ CU lavoro autonomo abituale tardiva entro 60 giorni
22 MAGGIO	▪ PREU: saldo marzo-aprile (II periodo contabile)
26 MAGGIO	▪ Trasmissione INTRASTAT: operazioni di aprile
28 MAGGIO	▪ PREU: I acconto maggio-giugno (III periodo contabile)
30 MAGGIO	▪ Credito d'imposta investimenti 2025 ZES unica settori agricolo, forestale e pesca: invio richiesta ▪ Credito d'imposta investimenti ZES unica: invio richiesta ▪ Deposito bilancio presso il Registro delle Imprese ▪ Registro locazioni stipulate o decorrenti 1° maggio: versamento
31 MAGGIO	▪ Estromissione dei beni immobili delle imprese individuali ▪ Imposta di bollo su vaglia cambiari e fedi di credito: versamento I trimestre 2025 ▪ Memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi relativi a cessioni di benzina e gasolio: aprile

Scadenze dal 1° giugno al 15 giugno 2025

3 GIUGNO	▪ Comunicazione liquidazioni periodiche IVA (c.d. Lipe): I trimestre ▪ Imposta di bollo fatture elettroniche I trimestre 2025: versamento ▪ Imposta sulle assicurazioni: premi ed accessori incassati ad aprile ▪ INTRA 12: acquisti intra UE registrati a marzo ▪ Operatori finanziari: comunicazione anagrafe tributaria aprile ▪ Riversamento tax credit investimenti in ricerca e sviluppo: riapertura termini ammissione ▪ Vendite a distanza (e-commerce): dichiarazione IVA IOSS e pagamento IVA di aprile
---------------------------	---

13 GIUGNO	▪ Obbligo di garanzia per i soggetti extra UE iscritti al VIES ▪ PREU: Il acconto maggio-giugno (III periodo contabile)
15 GIUGNO	▪ ASD: annotazione corrispettivi e proventi di maggio ▪ Corrispettivi delle operazioni effettuate nel mese di maggio: annotazione separata ▪ ENC: annotazione corrispettivi e proventi di maggio

Lo Studio resta a disposizione per ogni chiarimento ed assistenza

Studio Cassinis

STUDIO CASSINIS
Dottori Commercialisti & Avvocati

Via Fieno, 3
20123 Milano
Tel. +39 02 31 32 36

Via Barberini, 47
00187 Roma
Tel. + 39 02 31 32 36

Web: www.studiocassinis.com
e-mail: info@studiocassinis.com

